

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Maresciallo dell'Esercito chiede accesso agli atti del proprio fascicolo personale

(Roma, dicembre 2015)

FATTO

Il Maresciallo, presentava, a mezzo di proprio difensore, al Comandante del Distaccamento dell'.... Rgt. Alpini istanza di accesso agli atti amministrativi detenuti dagli uffici di quel Reparto di appartenenza in data 8 luglio 2015, senza riceverne alcun riscontro e ribadendo in data 25 agosto 2015 la propria richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comando ... Reggimento Alpini ha fatto pervenire un nota alla Commissione, in cui, dopo aver ricostruito la vicenda chiede che il legale dell'istante specifichi i documenti dei quali chiede l'accesso.

La Commissione, nella seduta del 27/10/2015 ha emesso un'ordinanza istruttoria invitando il legale del ricorrente a documentare i propri poteri di rappresentanza del Sig..... atteso che non risultava allegata al ricorso alcuna procura o lettera di incarico rilasciata dall'interessato per la proposizione del gravame.

Lo stesso è stato, altresì, invitato a meglio specificare i documenti di cui richiede l'accesso.

Il ricorrente ha trasmesso alla Commissione un'articolata delega rilasciata dal Sig.al dott., anche in relazione all'accesso agli atti, senza tuttavia, specificare i documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, pur nelle difficoltà derivanti dalla poco chiara formulazione delle istanze di accesso formulate dal ricorrente, ritenuto che risulta sufficientemente documentato il potere di rappresentanza del difensore, ritiene che l'istanza di accesso sia meritevole di accoglimento limitatamente agli atti in possesso dell'Amministrazione quali la scheda sanitaria, il foglio matricolare e scheda personale del Mar., nonché ogni altro documento connesso o collegato contenuto nel fascicolo dell'istante.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Con riferimento alla sussistenza del diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano è costante l'avviso di questa Commissione (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015) e pacifica la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta, per la natura partecipativa dell'accesso stesso ed è da qualificare di natura endoprocedimentale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
